



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ufficio Centrale per il *Referendum*

L'Ufficio centrale per il *referendum*,

convocato nell'adunanza del 27 aprile 2017 alle ore 9 nella sede della Corte suprema di cassazione, palazzo di giustizia in Roma, per deliberare in ordine all'incidenza del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017 ed entrata in vigore il 23 aprile 2017, sui *referendum* aventi, rispettivamente le denominazioni <<abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti>> e <<abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)>>

composto dai Signori:

Presidente

CORTESE dott. Arturo

Vice Presidente

FIALE dott. Aldo

Consiglieri

DOGLIOTTI dott. Massimo

LAPALORCIA dott.ssa Grazia

TADDEI dott.ssa Margherita

CURCIO dott.ssa Laura

BRONZINI dott. Giuseppe

D'ANTONIO dott.ssa Enrica

ARMANO dott.ssa Uliana

CIAMPI dott. Francesco Maria



9

VIRGILIO dott. Biagio
MANNA dott. Felice
SABEONE dott. Gerardo
PETRUZZELLIS dott.ssa Anna
TRONCI dott. Andrea
SESTINI dott. Danilo
DI NICOLA dott. Vito
GALTERIO dott.ssa Donatella



sentiti i promotori dei *referendum* popolari *infra* indicati nelle persone dei sig.ri
Baseotto Giovanni Marco Mauro, El Akkioui Moulay Abderrahmane, Dettori Rossana
e Fracassi Gianna



ORDINANZA

Premesso che con decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017 (in GU n. 62 del 15 marzo 2017) venivano indetti *referendum* popolari sui seguenti quesiti:

primo quesito:

<<volete voi l'abrogazione dell'art. 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" comma 2, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," e alle parole "Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori."?>>

secondo quesito:

<<volete voi l'abrogazione degli artt. 48,49 (come modificato al suo terzo comma dal d. lgs. n. 185/2016) e 50 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante " Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1 comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 83 (voucher)"?>>;


rilevato: che In data 17 marzo 2017 veniva pubblicato il d.l. 17 marzo 2017, n. 25 (entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione), con cui si disponeva, all'art. 1, l'abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e, all'art. 2, la soppressione, nel comma 2 dell'art. 29 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, del primo periodo, limitatamente alle parole "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," nonché del secondo, del terzo e del quarto periodo;

che detto decreto è stato convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017 ed entrata in vigore il 23 aprile 2017;

considerato che con il predetto intervento legislativo sono state abrogate tutte le disposizioni fatte oggetto dei due quesiti referendari, senza il corredo di altra disciplina delle stesse materie, suscettibile di determinare, a sensi dell'art 39 della legge 25 maggio 1970, n. 375, come risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale 16 maggio 1978, n. 68, il trasferimento dei *referendum* sulle nuove disposizioni legislative, non potendo a tal fine evidentemente rilevare la norma meramente transitoria di cui al comma 2 dell'art 1 del d.l. n. 25, che fa salvo l'utilizzo, fino al 31 dicembre 2017, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del decreto;

ritenuto, pertanto, che, a seguito della formale entrata in vigore della legge di conversione del decreto, si deve dichiarare, a sensi del cit. art. 39, che le operazioni relative ai due *referendum* non hanno più corso, in conformità a quanto già rilevato nell'ordinanza sospensiva del 21 aprile 2017 e al parere espresso anche dal rappresentante del Comitato promotore all'udienza tenutasi in detta data,

P. Q. M.



Dichiara, a sensi dell'art 39 della legge 25 maggio 1970, n. 375, che le operazioni relative ai *referendum* aventi, rispettivamente le denominazioni <<abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti>> e <<abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)>>, non hanno più corso.

Dispone che la presente ordinanza sia immediatamente comunicata:

al Presidente della Repubblica

al Presidente del Senato della Repubblica

al Presidente della Camera dei deputati

al Presidente del Consiglio dei Ministri

Dispone che la presente ordinanza sia notificata ai promotori delle richieste di referendum

Così deciso in Roma il 27 aprile 2017





IL PRESIDENTE
Arturo Cortese

Depositato in Segreteria
27 APR. 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Esposito

E' copia conforme all'originale



Roma, 27 APR. 2017


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Pierluigi Esposito